



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GRANAIOLA, SANGALLI, BUBBICO, FIORONI,
TOMASELLI, AMATI, SCANU, DE LUCA, BIONDELLI e NEROZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2011

Attuazione delle disposizioni relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.
Delega al Governo per il recepimento delle disposizioni di cui alla medesima direttiva, relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca disposizioni volte a contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1, in attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, detta una disciplina immediatamente applicabile per quanto riguarda i ritardi di pagamento tra imprese, mentre l'articolo 2 prevede una delega al Governo per il recepimento della medesima direttiva per quanto riguarda i pagamenti tra imprese e pubbliche amministrazioni, così da anticiparne l'entrata in vigore nel nostro ordinamento rispetto al termine del 16 marzo 2013 recato dalla direttiva medesima.

Nel 2010 i pagamenti della pubblica amministrazione sono arrivati a una media di oltre centocinquanta giorni di ritardo rispetto ai quarantacinque giorni dei clienti privati.

In un anno si possono tranquillamente ridefinire i contenuti del patto di stabilità interno al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni il pagamento di almeno una parte del debito pregresso. La pubblica amministrazione deve alle imprese, in gran parte quelle della sanità, dai 60 ai 70 miliardi di euro. Lo Stato ha il dovere di pagare quanto deve alle imprese italiane, perché i ritardi di pagamento sono uno degli elementi che concorrono a mantenere una bassa crescita dell'economia in generale e delle imprese in particolare.

In un anno il patto di stabilità può essere ridiscusso in sede europea, con lo scopo di rimettere le nostre aziende in una situazione di normale competitività, tenuto conto che

questo rapporto negativo fra pubblico e privato esiste esclusivamente in Italia.

Esiste anche il problema legato alle grandi aziende italiane che si oppongono fortemente al recepimento di questa direttiva europea perché le piccole aziende, spina dorsale del Paese, con l'allungamento dei tempi di pagamento, fungono da banca a poche grandi aziende.

La conseguenza della mancanza di certezze sui pagamenti per le imprese italiane è, nella migliore delle ipotesi, un accesso al credito bancario malato, cioè un fabbisogno di credito eccessivo rispetto al normale andamento dell'azienda, o, nell'ipotesi più peggiore, la chiusura dell'azienda medesima.

Sono infatti allarmanti i dati relative alle chiusure per questioni di liquidità delle piccole aziende nel nostro Paese. Si consideri, infine, che in queste condizioni si affermano più facilmente le infiltrazioni della malavita e che sono molti i casi di imprenditori che rischiano di finire nelle mani dell'usura, un dramma in crescita in questi anni di crisi economica.

Pertanto l'articolo 1, al fine di accelerare l'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. In tali transazioni il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Il ritardo di pagamento è il pagamento che non viene effettuato durante

il periodo contrattuale o legale, ovvero qualora il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto. Se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

Il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo; per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e

purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

L'articolo 1 del presente disegno di legge non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Quando gli interessi di mora sono esigibili in una transazione commerciale, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

Il creditore, oltre all'importo forfetario, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.

Il presente disegno di legge, in armonia con la citata direttiva 2011/7/UE, prevede che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore. Una clausola contrattuale o una prassi sono in particolare gravemente inique per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, si tiene conto

di tutte le circostanze del caso. La conseguente valutazione deve soffermarsi, in particolare, sui seguenti elementi:

la natura del prodotto o del servizio;

l'ipotesi in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

l'ipotesi in cui il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale, al periodo di pagamento o all'importo forfetario di 40 euro.

Si considerano inoltre clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero.

Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.

Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.

Inoltre si prevede che il Ministro dello sviluppo economico istituisca un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.

Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.

Si prevede, infine, che un titolo esecutivo di pagamento possa essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

L'articolo 2, come anticipato, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, nella parte relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 4 della direttiva medesima.

Infine l'articolo 3 reca una disposizione volta a fare salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese)

1. Al fine di accelerare il recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le disposizioni del presente articolo, in attuazione dell'articolo 3 della direttiva medesima, si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) «transazioni commerciali»: le transazioni tra imprese che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

b) «impresa»: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

c) «ritardo di pagamento»: il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;

d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o gli interessi ad un tasso con-

cordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 13;

e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;

f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di finanziamento principali;

g) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, compresi le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

h) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

i) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora, in applicazione dei criteri di cui al comma 5, o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore stesso abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.

4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

5. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3:

a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 13.

7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concor-

dato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 13.

8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi rateali scaduti.

9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore un importo minimo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo, sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.

11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

12. Ai fini di cui al comma 11, per determinare se una clausola contrattuale o una prassi è gravemente iniqua per il creditore, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, valutando in particolare, anche con riferimento alla natura del prodotto o del servizio:

a) se si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in

contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) se il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso di interesse legale di mora di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui al comma 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.

14. Al fine di introdurre mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.

15. Al fine di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso di interesse legale di mora applicabile.

16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.

17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci finché non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di

proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.

18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o ad altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, inclusi i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento delle disposizioni della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze e della giustizia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adottare le definizioni recate dall'articolo 2 della direttiva;
- b) introdurre disposizioni conformi a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva;
- c) apportare le necessarie modifiche alla disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, anche mediante introduzione e soppressione di norme.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Art. 3.

(Applicabilità di disposizioni di maggior favore)

1. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

